



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 71/2013

Il Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" e s.m.i.;
- VISTO** il dp. Prot.n° 0051475 del 12/06/2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio 2;
- VISTO** il dp. Prot.n° M_IT-PORTI/6956 del 18/06/2013 della Direzione Generale per i Porti - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA** la delibera 13/161 della "Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali";
- VISTA** la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nel servizio di rimorchio portuale;
- VISTO** il dp. Prot.n° 0062767 del 12/07/2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio 2;
- INFORMATI** il concessionario del servizio di rimorchio portuale e le rappresentanze dei lavoratori con comunicazione prot. n. 26312 in data 11/10/2013;
- VISTO** il "Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Chioggia";
- VISTO** L'atto di concessione n. 07/2012 Rep. 086/2013 in data 12/03/2012 per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Chioggia;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 01/2012 in data 03/01/2012, con la quale sono state determinate le vigenti tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Chioggia;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 20/2011 in data 18/05/2011, come modificata con Ordinanza n. 54/2013 in data 23/08/2013, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia";
- TENUTO CONTO** delle tipologia di navi che scalano il porto di Chioggia, nonché la particolare conformazione dell'intero ambito portuale e delle condizioni meteorologiche che caratterizzano l'area;
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario garantire le prestazioni indispensabili di cui ai commi 1, 2 e 3 della sopracitata Regolamentazione;

ORDINA

Articolo 1

In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima in materia di sicurezza e di polizia marittima (artt. 62, 63, 70, 81 Cod. Nav., e art. 14 L. 84/94) nonché quelli adottati per garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica. Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto e/o nella zona di attesa, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti,

recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall'Autorità Marittima.

Articolo 2

Fatte salve comunque, per quanto applicabili, le prestazioni individuate come indispensabili dall'articolo 10 della regolamentazione provvisoria in premessa citata, i soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, altresì e sempre in riferimento a quanto previsto nell'art. 10 citato, ogni altra operazione che il Comandante del Porto valuti come indifferibile per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza ed alle caratteristiche della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dell'ambito portuale e dei fondali e delle infrastrutture portuali.

In particolare devono essere garantiti i movimenti di navi aventi a bordo passeggeri, animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità e navi militari nazionali ed estere.

Al fine di consentire una compiuta valutazione e l'eventuale adozione di un motivato provvedimento da parte del Comandante del Porto, i soggetti aventi titolo, ovvero interessati all'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo e diverse da quelle elencate nel più volte citato art. 10, dovranno fornire evidenza delle condizioni di indifferibilità.

Articolo 3

Durante lo sciopero proclamato dai soggetti sindacali nei termini previsti agli artt. 3, 4, 5 e 6 di cui alla Regolamentazione provvisoria citata nelle premesse, l'impresa che eroga il servizio di Rimorchio Portuale nel porto di Chioggia e i lavoratori che ne esercitano il relativo diritto, per i fini di cui agli artt. 1 e 2, dovrà garantire la presenza di n°01 (uno) Rimorchiatore di caratteristiche pari o superiori a quelle previste dalla concessione del servizio, prevedendo comunque la possibilità del secondo rimorchiatore su richiesta.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. I contravventori saranno puniti nei termini di Legge.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, e la pubblicità della stessa viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione nella sezione "capitanerie on-line" – Chioggia – parte ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it .-

Chioggia, 14 Ottobre 2013

f.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alberto VICINI